

STATUTO

IL MONDO DEI BAMBINI S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ANTIMO NA VIA CESARE
BATTISTI 25

Numero REA: NA - 905786

Codice fiscale: 07735731213

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" del Rep.3542	Racc.2201
	STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINATA	
	"IL MONDO DEI BAMBINI S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"	
	Art.1)- Denominazione. La società è denominata	
	"IL MONDO DEI BAMBINI S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"	
	Art. 2)- Sede. La società ha sede legale in Sant'Antimo (NA).	
	Essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali,	
	uffici tecnici ed agenzie, sia in Italia che all'este-	
	ro.	
	Art.3°)-Oggetto. La società intende esercitare in via stabile	
	e principale un'attività economica organizzata al fine della	
	produzione e dello scambio di beni e servizi di u-	
	tilità sociale, diretta a realizzare finalità di	
	interesse generale, in conformità al D.lgs. n. 112/2017, modi-	
	ficato con D.lgs. n. 95/2018, operando nel settore dell'e-	
	ducazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28	
	marzo 2003 n.53, nella scuola d'infanzia, asilo nido, prima-	
	ria, secondaria di primo e secondo grado e quant'altro di se-	
	guito elencato, nonché nella formazione extra scolastica, fi-	
	nalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed	
	al successo scolastico e formativo ed ha lo scopo di gesti-	
	re, in forma autonoma e democratica, una scuola	
	della prima infanzia(fascia d'età fino a sei anni), infanzia,	
	primaria, secondaria di primo e secondo grado, fissandone i	
	criteri di gestione e gli indirizzi programmatici. In parti-	

	colare, tale scuola dovrà salvaguardare i valori cultura-
	li, civili e religiosi della popolazione integrando l'opera
	della famiglia cui compete il diritto - dovere dell'educa-
	zione dei figli.
	Partendo da questo presupposto, la società
	si propone un proprio concetto di gestione, che al-
	larga il significato di scuola della prima infanzia, in-
	fanzia e scuola primaria e secondaria di primo e secondo
	grado, da non intendersi solo come luogo educante per bam-
	bini in età prescolare e scolare, ma anche centro di
	stimolo e di aiuto ai genitori per tutti i problemi i-
	nerenti all'educazione, istruzione e crescita dei bam-
	bini. La società, quindi, potrà esercitare l'attività di scuola
	di infanzia, asilo nido, primaria e secondaria di primo
	e secondo grado, baby parking, ludoteca, baby sitting, attivi-
	tà di animazione ed intrattenimento per bambini in sede ed
	a domicilio, attività psicomotoria per bambini, or-
	ganizzazione e gestione di campi estivi per
	bambini, laboratori di manualità e corsi espressi-
	vi, laboratori teatrali e musicali, laboratori di infor-
	matica, corsi di ballo, corsi di lingua stranie-
	ra, corsi di formazione professionale, cineforum. La
	società potrà effettuare la preparazione e la somministra-
	zione di pasti e bevande ai bambini iscritti alla scuola, non-
	chè svolgere l'attività di catering (preparazione, trasporto e

	fornitura di pasti anche a terzi) e svolgere attività di tra-
	sporto bambini a mezzo scuola bus. La società potrà
	organizzare e gestire corsi di recupero scolastico in sede e a
	domicilio, visite guidate e gite scolastiche, feste private ed
	ogni altra attività di intrattenimento e ricreativa in ge-
	nere. Tutte le attività potranno essere svolte anche a favore
	di soggetti svantaggiati e diversamente abili. La società si
	inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da
	quelle sopra elencate, con eccezione per quelle accessorie ad
	esse connesse. La società può svolgere le sue attività in col-
	laborazione con qualsiasi altra istituzione, nei limiti e con
	le modalità di cui al D.lgs. n. 112/2017, modificato con
	D.lgs. n. 95/2018. La società non ha fini di lucro ed intende
	essere retta e regolata, oltre che dal D.lgs. n.
	112/2017, modificato con D.lgs. n. 95/2018, dal codice civile
	e dalle leggi relative agli enti "non profit". La società
	intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvi-
	denze, benefici per le imprese sociali e per le imprese che
	operano nel settore in oggetto. La società potrà compie-
	re, in via non prevalente e non nei confronti
	del pubblico, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mo-
	biliari ed immobiliari, utili o necessarie per la migliore re-
	alizzazione degli scopi sociali; potrà svolgere qualunque o-
	perazione di tipo bancario e potrà contrarre mu-
	tui, finanziamenti ed accedere in genere a

	qualunque forma di credito e sovvenzione. E' e-	
	spressamente escluso che la società possa li-	
	mitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e	
	servizi in favore dei soli soci, associati o	
	partecipi. Le attività di cui sopra sono esercita-	
	te dalla società in via stabile e principale. Per attività	
	principale, ai sensi del D.lgs. n. 112/2017, modificato con	
	D.lgs. n. 95/2018, si intende quella per la quale i relativi	
	ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi	
	complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa	
	sociale, secondo i criteri di computo definiti con decreto del	
	Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Mini-	
	stero del lavoro e delle politiche sociali. Fermo restando il	
	rispetto del limite di cui sopra, la società potrà svolgere	
	anche attività direttamente connesse e accessorie a	
	quelle istituzionali. La società potrà garantire la sua colla-	
	borazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che	
	rientrino nei propri scopi. Per il miglioramento e	
	raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà,	
	tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in lo-	
	cazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti	
	e/o accordi con altre società, associazioni e/o	
	terzi in genere. Il tutto sempre inosservanza delle leggi vi-	
	genti.	
	Art.4) - Durata.	

	La durata della società è fissata al 31	
	(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo	
	proroga ovvero anticipato scioglimento deliberato	
	dall'assemblea straordinaria.	
	Art.5) - Utili ed avanzi di gestione.	
	L'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione	
	allo svolgimento dell'attività statutaria o ad in-	
	cremento del patrimonio. A tale fine è vietata la distri-	
	buzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di	
	gestione, comunque denominati, nonchè fondi e riserve in	
	favore di amministratori, soci, partecipanti, lavora-	
	tori o collaboratori. Si considera distribuzione	
	indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chi-	
	unque rivesta cariche sociali di compensi individuali non	
	proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte	
	e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli	
	previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e	
	condizioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi	
	di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento	
	rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legi-	
	slativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze at-	
	tinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze	

	ai fini dello svolgimento delle attività di interesse gene-
	rale;
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi
	dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli
	intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due
	punti rispetto al limite massimo previsto per la distribu-
	zione di dividendi;
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che,
	senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valo-
	re normale;
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-
	zioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci,
	associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli
	organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
	qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne fac-
	ciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni libe-
	rali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro
	il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo gra-
	do, nonchè alle società da questi direttamente o indi-
	rettamente controllate o collegate, esclusivamente in ra-
	gione della loro qualità, salvo che tali cessioni o pre-
	stazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di inte-
	resse generale;
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e
	dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi

	passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori
	di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto
	limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministro del la-
	voro e delle politiche sociali, di concerto con il Mini-
	stro dell'economia e delle finanze.
	L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al
	cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione
	annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi
	precedenti:
	a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice ci-
	vile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e
	versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le fami-
	glie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto na-
	zionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispon-
	dente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e
	gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla
	distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale
	sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai
	soci, in misura comunque non superiore all'interesse mas-
	simo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo set-
	tore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori,
	associati, soci dell'impresa sociale o società da que-

	sta controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.
	Ai fini di cui ai precedenti punti, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dal presente statuto.
	L'Organo di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, secondo quanto indicato dal D.lgs. 112/2017 modificato con D.lgs. 95/2018,
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi intercorrenti fra l'impresa sociale ed il socio stesso e considerando:
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,

	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza nell'impresa sociale;	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote/azioni di sovvenzione.	
	Art. 6) - Responsabilità patrimoniale. Salvo quanto già disposto per le diverse forme societarie, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila Euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di ventimila euro, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa, salvo quanto disposto per la Srl.	
	Art.7) - Soci	
	Possono essere soci della società cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i	

	principi statutari della	società.
	Art. 8) - Ammissione e diritti dei soci.	
	L'ammissione dei soci è libera, nel rispetto della normativa	
	in materia adottata dal C.C. per le società di	
	capitali.	
	Art.9) - Organi della società.	
	Organi della società sono:	
	- l'Assemblea generale dei soci;	
	- l'Organo Amministrativo;	
	- l'organo di controllo.	
	L'elezione degli organi della società non può in alcun mo-	
	do essere vincolata o limitata ed è in-	
	formata a criteri di massima libertà di partecipa-	
	zione all'elettorato attivo e passivo.	
	Art.10) - Recesso ed esclusione.	
	Il recesso può essere esercitato nei casi di legge. Ai soci	
	che recedono dalla società spetta unicamente il rimborso della	
	quota per il valore di iscrizione al libro	
	soci, con esclusione di qualsiasi altro diritto, nel	
	rispetto delle finalità non lucrative dell'impresa so-	
	ciale e di quanto previsto dal D.lgs. n. 112/2017, modificato	
	con D.lgs. n. 95/2018. Eventuali esclusioni del socio non	
	potranno in alcun modo essere adottate per motiva-	
	zioni, anche indirettamente discriminatorie. In ogni caso, in	
	ultima istanza, in caso di esclusione, la decisione finale	

	spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indu-
	gio, e non oltre trenta giorni dalla richiesta presenta-
	ta dall'istante, ai sensi e nel rispetto del
	D.lgs. n. 112/2017, modificato con D.lgs. n. 95/2018.
	Art. 11) - Lavoro nell'impresa sociale e coinvol-
	gimento dei lavoratori e dei destinatari dell'at-
	tività.
	Ai lavoratori dell'impresa sociale non può es-
	sere corrisposto un trattamento economico e normativo inferio-
	re a quello previsto dai contratti e accordi collettivi ap-
	plicabili.
	I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad
	un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
	previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del
	decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la
	differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impre-
	sa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto,
	da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le
	imprese sociali danno conto del rispetto di tale parame-
	tro nel proprio bilancio sociale.
	E' ammessa inoltre la prestazione di attività di volonta-
	riato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attivi-
	tà d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un ap-
	posito registro, non può essere superiore a quello dei lavora-
	tori.

L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi di cui al precedente comma.

Inoltre, ai fini dell'attività l'impresa sociale ed ai sensi del D.lgs. 112/2017 modificato con D.lgs. 95/2018, può impiegare alla sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) dell'att. 2, comma 4, del citato D.lgs. 112/2017, così come modificato, non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione. La situazione dei lavoratori di cui al predetto comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

I lavoratori ed i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione, nei termini e con le modalità specifiche

	cate nel presente statuto e nei regolamenti a-	
	ziendali e concordati dagli organi di ammini-	
	strazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti.	
	Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel	
	bilancio sociale. I lavoratori ed i soggetti de-	
	stinatari dell'attività dell'impresa sociale hanno	
	diritto di partecipare ai lavori dell'assemblea	
	sociale annuale, con diritto di prendere la	
	parola, ma senza diritto di voto.	
	Hanno diritto di visionare il libro dei verbali	
	delle assemblee e delle relative deliberazioni, previa	
	istanza scritta all'organo amministrativo, il quale, nel	
	termine di venti giorni, dovrà esibire il libro dei	
	verbali al richiedente avente diritto. L'organo	
	amministrativo deve comunicare ai destinatari dei ser-	
	vizi dell'impresa, ai lavoratori, ovvero alla rappre-	
	sentanza degli uni e/o degli altri, le notizie di politica	
	gestionale che possono, in modo significativo, incidere sulla	
	qualità dei servizi erogati ovvero sulle condizioni	
	di lavoro all'interno dell'impresa, con tempi, modalità e con-	
	tenuti ,che consentono di procedere ad una valutazione appro-	
	fondita dell'eventuale impatto e, se del caso, preparare con-	
	sultazioni con l'organo competente.	
	Spetta, altresì, ai lavoratori, ai destinatari dei ser-	
	vizi dell'impresa, o loro rappresentanze, il di-	

15 di 32

Art.12) - Capitale - Quote.

Il capitale sociale è di euro 21.000,00 (ventunomila virgola-zero zero) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 cod. civ.. Le quote sono divisibili. In caso di nuove sottoscrizioni del capitale sociale, potranno essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di conferimento diverso dal denaro si osservano le previsioni di legge ex artt. 2464 e ss. cod. civ..

Art.13) - Circolazione delle partecipazioni.

Le quote potranno essere trasferite per atto tra vivi e mortis causa. In caso di trasferimento per atto tra vivi, a ciascun socio spetta il diritto di prelazione in proporzione alla quota posseduta. Il socio che intende trasferire a titolo oneroso l'intera sua quota di partecipazione, ovvero parte di essa, provvederà preventivamente a comunicare agli altri soci la quota di partecipazione che intende cedere, l'esatto ammontare del corrispettivo, le condizioni e le modalità di pagamento pattuite, nonché le generalità della persona fisica o giuridica acquirente. Il socio o i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione nel termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta di alienazione, provvedendo a fissare

	il giorno ed il luogo per la sottoscrizione e per il regolamento del prezzo, alle condizioni e modalità prestabilite dal socio alienante nella comunicazione di vendita.
	L'esercizio della prelazione è valido esclusivamente per l'intera quota offerta dal cedente. In caso di esercizio della prelazione da parte di più soci, la quota offerta sarà divisa tra coloro che hanno esercitato la prelazione e a ciascuno di essi assegnata in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale di ciascuno degli acquirenti. Il trasferimento delle quote dovrà essere effettuato nel termine massimo di quindici giorni da detta ultima comunicazione. Tutte le comunicazioni sopra menzionate e comunque inerenti il diritto di prelazione a favore dei soci dovranno essere effettuate con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita all'indirizzo indicato nel libro dei soci ed inviata per conoscenza all'organo amministrativo della società.
	L'eventuale irreperibilità del socio al detto domicilio comporterà il solo obbligo di affissione delle comunicazioni stesse presso la sede della società per almeno dieci giorni dalla restituzione della comunicazione non recapitata.
	L'organo amministrativo della società, esaminata la documentazione relativa all'esercizio del diritto

	di prelazione e la conformità della proposta di alienazio-
	ne alle risultanze dell'atto di trasferimento, provvederà ad
	annotare nel libro dei soci l'avvenuto trasferimento
	delle QUOTE.
	Art.14) - Domicilio dei soci -
	Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società è quel-
	lo risultante dal libro soci.
	Art.15) - Decisioni dei soci -
	Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante
	metodo assembleare ovvero, nelle ipotesi ricono-
	sciute dalla legge e quando l'organo amministra-
	tivo lo ritenga opportuno, mediante consultazione scritta,
	ovvero con consenso prestato per iscritto, ex art. 2.479, com-
	ma 3 del cod. civ..
	Art. 16) - Decisioni dei soci assunte mediante con-
	sultazione scritta ovvero mediante consenso espresso
	per iscritto.
	La procedura di consultazione iscritta, o di acquisi-
	zione del consenso espresso per iscritto, non è
	soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a
	ciascun socio, il diritto di partecipare alla decisione e
	sia assicurata a tutti gli aventi diritto a-
	deguate informazione. Ai fini della consultazione scritta o
	del consenso espresso per iscritto, possono essere validamente
	utilizzati il telefax o la posta elettronica;

	la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire
	in forma digitale. La consultazione deve essere preceduta
	da avviso inviato dall'organo amministrativo a tutti i soci
	almeno otto (8) giorni prima della consultazione, a mezzo
	raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altre forme che
	consentano di avere prova della tempestiva ricezione
	dell'avviso. L'avviso deve contenere l'indicazione
	dell'oggetto della decisione, il giorno entro il quale
	l'eventuale consenso dovrà essere prestato, nonché le moda-
	lità da seguire per manifestare il proprio eventuale consenso.
	La decisione è adottata mediante approvazione di un u-
	nico documento. Le decisioni dei soci adottate, ai
	sensi del presente articolo, devono essere tra-
	scritte senza indugio nel libro delle decisioni dei
	soci. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole-
	di almeno la metà del capitale sociale.
	Art.17.1)-Decisioni dei soci assunte mediante metodo
	assembleare.
	Le decisioni dei soci dovranno essere adottate mediante metodo
	assembleare nelle ipotesi di: 1) approvazione del bilancio di
	esercizio; 2) modificazioni dell'atto costitutivo; 3)
	compimento di operazioni che comportino una sostan-
	ziale modificazione dell'oggetto sociale; 4) modifica-
	zioni dei diritti dei soci. Le assemblee sono te-
	nute, di regola, presso la sede sociale, salvo

	diversa determinazione dell'organo amministrativo, che
	può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio del-
	lo Stato. L'assemblea deve essere, comunque, convocata
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-
	ciale, ovvero, entro centottanta giorni dalla scadenza
	dell'esercizio, qualora lo richiedano particolari e-
	sigenze relative alla struttura ed all'oggetto della socie-
	tà. L'assemblea è convocata negli altri casi e per gli al-
	tri oggetti previsti dalla legge, e ogniqual-
	volta l'organo amministrativo lo ritiene opportuno
	17.2) - Modalità di convocazione.
	L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo me-
	diate avviso spedito almeno otto (8) giorni prima a mezzo
	raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro metodo
	che consenta di avere prova della tempestiva ricevuta
	dell'avviso. L'avviso deve contenere l'indicazione
	del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, e l'elenco
	degli argomenti da trattare. Sono valide le as-
	semblee totalitarie, ai sensi del terzo comma dell'articolo
	2479 bis cod. civ..
	17.3)-Intervento.
	Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti
	nel Libro dei soci.
	17.4) Deleghe
	I soci possono farsi rappresentare, ai sensi

dell'articolo 2.372 c.c.. Gli enti e le società	
possono intervenire in assemblea a mezzo di persona	
designata con delega scritta. Spetta al Presi-	
dente dell'assemblea la constatazione della regolarità	
delle deleghe e del diritto di intervento; la costitu-	
zione dell'assemblea, una volta avvenuta, non può essere	
infirmata per allontanamento di uno o più intervenuti.	
17.5)-Presidenza	
La presidenza dell'assemblea compete all'amministratore	
unico, ad uno dei due amministratori con firma disgiun-	
ta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione	
e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'or-	
dine: al Vice Presidente e all'Amministratore de-	
legato, se nominati, o all'amministratore più an-	
ziano di età, o al solo amministratore presente. Se	
nessuno dei suddetti può o vuole accettare l'incarico, il	
Presidente è designato dagli intervenuti, a maggio-	
ranza assoluta del capitale rappresentato. L'assem-	
blea nomina un segretario, anche non socio, e,	
se lo ritiene opportuno, due scrutatori anche	
estranei.	
17.6) - Verbali.	
Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare	
dal verbale, firmato dal presidente, dal segretario	
e dagli scrutatori, se nominati. Il verbale è	

	redatto da un Notaio nei casi di legge, o quando il presidente
	lo ritiene opportuno.
	17.7) - Quorum.
	L'assemblea si ritiene validamente costituita con la pre-
	senza di tanti soci rappresentanti in proprio o per de-
	lega, almeno la metà del capitale sociale e delibera
	a maggioranza assoluta dei presenti.
	Art.18) - Cariche sociali
	La nomina della maggioranza dei componenti delle ca-
	riche sociali non può essere riservata a soggetti esterni
	alla organizzazione che esercita l'impresa sociale. Non
	possono rivestire cariche sociali soggetti nominati da
	imprese con finalità lucrative e da amministrazioni pubbli-
	che. Coloro che rivestono cariche sociali, devono
	essere in possesso dei requisiti di onorabi-
	lità, professionalità ed indipendenza previsti negli artt.
	2382 e 2387 del codice civile, e nel D.lgs. n. 112/2017, modi-
	ficato con D.lgs. n. 95/2018.
	Art.19) - Forme di amministrazione
	La società può essere amministrata da un amministratore unico,
	da due amministratori, con firma congiunta o di-
	sgiunta, ovvero da un Consiglio di ammini-
	strazione composto da un numero di membri va-
	riabile da tre a cinque. I componenti dell'organo am-
	ministrativo possono essere anche non soci e possono

	essere rieletti. L'organo amministrativo rimane in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni o revoca.
	Art.20) - Poteri dell'organo amministrativo
	All'organo amministrativo spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società.
	Art. 21) - Consiglio di Amministrazione.
	Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione questo si riunisce ogni qualvolta il suo presidente o un terzo dei suoi membri ne ravvisino l'opportunità. La convocazione avverrà con lettera raccomandata, telefax o E.MAIL, da spedirsi ai consiglieri e ai sindaci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno ventiquattro ore prima.
	Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbali da trascriversi in apposito libro, firmato dal Presidente o da chi ne ha fatto le veci, per suo impedimento e da un consigliere con funzioni di segretario.

	Le riunioni del Consiglio di amministrazione pos-
	sono validamente tenersi mediante mezzi di telecomunicazione
	quali videoconferenza, teleconferenza ovvero tecniche che
	consentano ai partecipanti di essere in tempo
	reale al corrente del dibattito in corso. Il Consi-
	glio di amministrazione può delegare le proprie
	funzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni
	dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi componenti, determi-
	nando i limiti della delega, ai sensi dell'art. 2381 cod.civ..
	I consiglieri con poteri delegati, nei limiti di tali poteri,
	potranno nominare procuratori per determinati atti o ca-
	tegorie di atti.
	Art.22) - Rappresentanza
	La firma e la rappresentanza della società di fronte ai
	terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore
	Unico, ai due amministratori con firma disgiun-
	ta, ovvero al Presidente del Consiglio di Am-
	ministrazione e agli amministratori delegati, nei
	limiti della delega.
	Art.23) - Organo Sindacale e controllo contabile.
	I soci, nelle ipotesi prescritte dalla legge e
	secondo quanto indicato e contemplato nel D.lgs. n. 112/2017,
	modificato con D.lgs. n. 95/2018, provvedono alla nomina
	dell'Organo Sindacale, che può essere monocratico o collegia-
	le. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e

	da due supplenti. I soci provvedono alla nomina del Presi-	
	dente del Collegio Sindacale. Al Collegio Sindacale	
	competete il controllo contabile della	
	società. Ogni membro del Collegio Sindacale de-	
	ve essere iscritto presso il Registro dei revi-	
	sori dei conti tenuto presso il Ministero della Giustizia.	
	Nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel comma	
	1 dell'articolo 2435-bis c.c., per la redazione del	
	bilancio in forma abbreviata, ridotti alla metà - è ob-	
	bligatorio la nomina di uno o più sindaci che vigilino-	
	sull'osservanza della legge e dello statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazio-	
	ne, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-	
	nistrativo e contabile; i sindaci sono	
	tenuti ad esercitare anche compiti di monitrag-	
	gio dell'osservanza delle finalità sociali, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni di cui a-	
	gli articoli 2,3,4,11, e 13 del D.lgs. n. 112/2017, modifica-	
	to con D.lgs. n. 95/2018.	
	Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di reda-	
	zione del bilancio sociale. I sindaci possono in qualsiasi mo-	
	mento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a	
	tale fine, possono chiedere agli amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento ai gruppi di im-	
	presa sociale, sull'andamento delle operazioni o s	

	determinati affari. Qualora, in alternativa all'Orga-	
	no Sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà	
	dello stesso, la società nomini per il con-	
	trollo contabile un revisore, questi deve essere iscritto	
	al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si	
	applicano al Revisore, ove compatibili, tutte le	
	norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.	
	Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della	
	nomina per l'intero periodo di durata del	
	suo ufficio. Qualora i soci, nel procedere alla nomina non	
	abbiano deciso diversamente, l'incarico ha durata di tre eser-	
	cizi.	
	Art.24) - Versamenti e finanziamenti dei soci.	
	I versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, pro-	
	porzionali o non, sono infruttiferi di interessi. È consentita	
	la raccolta di fondi presso i soci, sia a titolo oneroso sia a	
	titolo gratuito, sempre che siano effettuati da soci che ri-	
	sultino iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e-	
	che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due	
	per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilan-	
	cio approvato.	
	Art.25) - Strumenti finanziari.	
	La società potrà emettere, mediante deliberazione da	
	parte dell'assemblea secondo le maggioranze previste all'art.	
	17 del presente statuto, strumenti finanziari che	

	conferiscano diritti patrimoniali e/o diritti amministrativi.	
	Art.26) - Clausola compromissoria	
	Ogni controversia avente ad oggetto i rapporti sociali,	
	laddove inerenti a situazioni disponibili dei soci, ivi com-	
	prese le azioni sociali di responsabilità nei	
	confronti degli amministratori ovvero dei direttori	
	generali, saranno demandate alla competenza di un colle-	
	gio arbitrale, composto da tre membri nominati dal Presidente	
	del Tribunale di Napoli il quale deciderà secondo diritto.	
	Art. 27)- Esercizi sociali - riserva legale - divieto distri-	
	buzione utili - scritture contabili - fondo per la promozione	
	e lo sviluppo	
	1. Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno (31) dicembre	
	di ogni anno.	
	2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiret-	
	to, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonchè	
	fondi di riserva in favore di amministratori, soci, parteci-	
	panti, lavoratori o collaboratori, salvo il caso in	
	cui la destinazione o la distribuzione siano im-	
	poste per legge e secondo quanto già indicato nel precedente	
	art. 5.	
	Gli utili ed avanzi di gestione saranno de-	
	stinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statu-	
	taria, istituzionale, di quella direttamente connessa	
	e ad incrementare il patrimonio.	

28 di 32

	getti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o	
	di attivita' di formazione dei lavoratori dell'impresa	
	sociale, la promozione della costituzione di imprese socia-	
	li o di loro enti associativi, o il finanziamento di spe-	
	cifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro en-	
	ti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini	
	dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.	
	Art.28) - Scioglimento società - trasformazione - fusione -	
	scissione - cessione d'azienda .	
	Nel caso in cui si verifichi una causa di scioglimento della	
	società, gli amministratori devono accertare la causa stessa	
	e convocare l'assemblea dei soci, affinché deliberi	
	sulla procedura di liquidazione e sulla nomina dei liquidato-	
	ri. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in	
	caso di scioglimento per qualunque causa, ad organizza-	
	zioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ad	
	associazioni, comitati, fondazioni, con finalità analoghe	
	o a fini di pubblica utilità e, comunque, in con-	
	formità a quanto previsto dal D.lgs. n. 112/2017, modi-	
	ficato con D.lgs. n. 95/2018 in materia di devoluzione del	
	patrimonio di enti non lucrativi di utilità sociale.	
	La trasformazione, la fusione e la scissione delle im-	
	prese sociali devono essere realizzate in modo da preservare	
	l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione	
	del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle	

	finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in
	essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo
	allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse genera-
	le deve essere realizzata, previa relazione giurata di un
	esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha se-
	de l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del
	patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimen-
	to delle attività e delle finalità da parte del cessionario.
	2. Tali atti quindi devono essere posti in essere in con-
	formità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato
	dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
	Consiglio nazionale del Terzo settore.
	3. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica,
	con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e del-
	le politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli
	atti di cui al comma del presente articolo, allegando la
	documentazione necessaria alla valutazione di conformità
	al decreto di cui al punto 2, ovvero la denominazione dei
	beneficiari della devoluzione del patrimonio.
	4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 del presen-
	te articolo e' subordinata all'autorizzazione del Ministe-
	ro del lavoro e delle politiche sociali, che si in-
	tende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione
	della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero
	del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizza-

	zione e' ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.	
	5. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di	
	perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il pa-	
	trimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite	
	nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale	
	effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o	
	aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei li-	
	miti di cui alla legge, è devoluto, salvo quanto specificamen-	
	te previsto in tema di società cooperative, ad altri enti	
	del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni	
	o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D.lgs.	
	n. 112/2017, modificato con D.lgs. n. 95/2018, secondo le	
	disposizioni statutarie.	
	Art.29) - Rinvio.	
	Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto valgono le	
	disposizioni di legge in materia previste per le imprese	
	sociali, ed, in quanto compatibili con la citata quali-	
	fica, quelle dettate in tema di società a	
	responsabilità limitata e secondo quanto previsto D.lgs. n.	
	112/2017, modificato con D.lgs. n. 95/2018.	
	FIRMATO:IMPERATO CIRO - PATRIZIO D'ANGIOLELLA - SIGILLO.	

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs.
7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese,
nei termini per la registrazione.
AVERSA, 21 GENNAIO 2019